



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

NORME DI ATTUAZIONE

del Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 02/04/2009

Articolo 1 - prescrizioni generali

1. Il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste detta norme e direttive per il più razionale insediamento e lo sviluppo della rete di rivendite del Comune di Santarcangelo di Romagna come previsto dal D.lgvo 170/2001 sulla base dei criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna con delibera del Consiglio Regionale n. 354 del 08/05/2002.
2. Il presente piano ha durata quadriennale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo piano.

Articolo 2 - obiettivi

1. L'obiettivo che ci si prefigge con l'adozione del piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, è quello di favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa secondo i principi fissati dall'art. 21 della Costituzione, assicurando il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici degli ultimi due anni, delle condizioni di accesso nonché dell'esistenza di altri punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

Articolo 3 - pareri

1. Al fine della predisposizione del piano è preventivamente acquisito il parere delle associazioni di categoria degli editori, dei distributori e dei rivenditori più rappresentative a livello nazionale.
2. Il parere, che va acquisito a titolo consultivo, è richiesto in forma scritta. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della bozza di piano senza che i soggetti di cui al comma 1 si siano espressi si intende acquisito il parere favorevole.

Articolo 4 - Commissione Comunale-

1. Per l'esame degli aspetti programmatici relativi al settore della distribuzione di giornali e riviste può essere costituita una commissione comunale consultiva di cui fanno parte un

rappresentante, con relativo supplente, delle associazioni di categoria di cui all'art. 3 nonché un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

2. La Commissione dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di nomina.

Articolo 5 - autorizzazione

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste, nei punti vendita esclusivi, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nel rispetto del contingente fissato nel piano comunale.

2. L'attività di rivendita di giornali e riviste, nei punti di vendita non esclusivi, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. Essa è rilasciata previa valutazione relativa alla densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso e sempre che nella zona richiesta non esista altro punto di vendita, esclusivo o non esclusivo, ad una distanza di ml. 1000, calcolata per il percorso più breve.

3. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 108/1999 l'autorizzazione è rilasciata di diritto senza alcuna valutazione di natura discrezionale.

4. Le rivendite di giornali e riviste ubicate o da ubicarsi all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni, ospedali, campeggi organizzati e villaggi turistici è soggetta ad autorizzazione. Queste ultime non sono trasferibili al di fuori degli impianti nei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto medesimo.

5. L'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 241/90 non è applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di questa attività.

Articolo 6 - esenzione autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nella sede dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro sezioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Articolo 7 - esercizio abusivo dell'attività

1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

Articolo 8 - autorizzazione al trasferimento

1. Al fine di assicurare nel tempo il rispetto del piano comunale di localizzazione, nessun punto di vendita può essere autorizzato al trasferimento al di fuori del proprio bacino di utenza intendendosi per tale la zona in cui la clientela rimane sostanzialmente stabile.
2. Per cause di forza maggiore, riconosciuta sulla base di specifiche motivazioni tecniche espresse dal dirigente competente per materia, può essere autorizzato il trasferimento anche in una zona diversa dal proprio bacino di utenza a condizione che non sia una zona del Centro Storico, così come definito dal P.R.G. vigente, e che venga comunque osservata una distanza minima di 1000 mt. dal più vicino punto vendita localizzato nel Comune di Santarcangelo di Romagna o in quello dei comuni limitrofi.

Articolo 9 - subentro

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o causa di morte comporta il trasferimento della autorizzazione sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
2. Il trasferimento della gestione o della titolarità per atto inter vivos o mortis causa è soggetto alla sola comunicazione al comune. Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'eventuale cessazione dell'attività senza subingresso comporta il rilascio di una nuova autorizzazione tramite la procedura prevista dal presente regolamento.

Articolo 10 - decadenza o revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste decade:
 - a) se il titolare, in assenza di proroga concessa dal Comune per comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - b) se il titolare, in assenza di autorizzazione rilasciata dal Comune per comprovata necessità, sospende l'attività per un periodo superiore a un anno.

Articolo 11 - procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste viene concessa attraverso la partecipazione ad un bando pubblico oppure su domanda individuale.
2. Il bando pubblico viene utilizzato in sede di prima applicazione del piano comunale di localizzazione e per l'assegnazione dei punti di vendita resisi liberi in applicazione del precedente articolo 11 o per cessazione definitiva dell'attività.
3. Il rilascio di un'autorizzazione su domanda individuale è consentita per i punti di vendita rimasti disponibili nel periodo successivo all'espletamento delle procedure indicate nel comma precedente.

Articolo 12 - bando pubblico

1. Il bando pubblico deve indicare:
 - a) i punti di vendita che l'Amministrazione intende assegnare in coerenza con le disponibilità presenti nel Piano comunale di localizzazione;

- b) i requisiti necessari per la partecipazione al bando;
- c) i dati personali, anagrafici e non, che devono essere contenuti nella domanda di partecipazione al bando;
- d) il periodo utile per la presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- e) i criteri di valutazione utilizzati dall'Amministrazione nell'assegnazione dei punti di vendita e nel rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Il bando pubblico è affisso all'albo pretorio almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo utile per la presentazione delle domande. Copia del bando è inviata ad almeno due quotidiani a diffusione locale per la sua pubblicazione prima dell'inizio del periodo utile alla presentazione delle domande.

Articolo 13 - priorità tra domande concorrenti

1. In caso di domande concorrenti per trasferimento di punti vendita esistenti inerenti la stessa area di localizzazione, si darà la preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il piano di localizzazione eventualmente qualifica come servite da un numero eccedente di punti vendita.
2. Le autorizzazioni per nuovi punti vendita esclusivi o non esclusivi, sono concesse con priorità ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita e in caso di parità a coloro che presenteranno la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e accessibilità, fermo restando che dovranno essere rispettate le distanze minime.
3. Permanendo la parità verrà preferita la soluzione che preveda il maggior spazio espositivo a disposizione.
4. A ulteriore parità di condizioni, infine sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In tal caso per data di presentazione si intende quella di spedizione della raccomandata o di presentazione della stessa al protocollo generale.

Articolo 14 - concessione di autorizzazione su domanda individuale

1. In caso di domande concorrenti le autorizzazioni di cui al comma precedente vengono concesse adottando i medesimi criteri del precedente articolo 14.

Articolo 15- norme per la salvaguardia del centro storico

1. A fini di salvaguardia del Centro Storico il Comune, sulla base di specifiche verifiche tecnico-urbanistiche da parte dei servizi tecnici interessati, può esplicitare con propri atti le indicazioni tipologiche e costruttive delle strutture, limitatamente alle edicole ricomprese nel Centro storico.
2. Le indicazioni di cui al comma precedente possono definire anche l'ingombro massimo e la tipologia degli eventuali supporti eventualmente collocabili intorno all'edicola.

Articolo 16 - superfici di vendita

1. Le nuove autorizzazioni e i trasferimenti devono osservare le seguenti caratteristiche:

- a) per gli esercizi di vendita collocati in edifici: disporre di una superficie minima di mq. 15;
- b) per gli esercizi di vendita collocati in chioschi: compatibilmente con i problemi di viabilità e traffico e con gli interessi di uso pubblico del suolo, le tipologie dei chioschi devono avere una dimensione che consenta la più ampia esposizione delle diverse testate e comunque non inferiori a mq. 10.

Articolo 17 - chiusura temporanea della rivendita

1. La chiusura temporanea per ferie o malattia va adeguatamente comunicata alla clientela.

Articolo 18 - infrazioni e sanzioni amministrative

1. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di:
 - a) sospendere l'attività oltre i termini previsti dall'art. 11, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - b) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate;
 - c) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale;
 - d) esporre e vendere ai minori le riviste vietate per legge ai minorenni.
2. Le violazioni al presente piano e quelle comunque relative alla vendita di giornali e riviste sono sanzionate con le modalità previste dal D.Lgvo 114/1999.

Articolo 19 - norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alla legislazione vigente in materia.
2. Sono abrogate tutte le altre norme regolamentari che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente piano.